

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	13
Missioni valevoli nella seduta del 28 gennaio 2004 .....	3	(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	18
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	<b>Disegno di legge di conversione n. 4595</b> ....	24
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ...	5	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .....	24
Consiglio di Stato (Trasmissione di un documento) .....	7	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) ....	24
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	7	(Sezione 3 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	24
Atti di controllo e di indirizzo .....	7	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	25
<b>Disegno di legge di conversione n. 4592</b> ....	8	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	25
(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	8	(Sezione 6 – Ordine del giorno) .....	25
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	10	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	26
		(Sezione 1 – Rilevamento del livello di radioattività nelle acque dell'isola de La Maddalena e iniziative per garantire la salubrità dell'ambiente) .....	26

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Attuazione dell'accordo di programma tra Ministro della salute e Regione Campania concernente la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie) .....	26	<b>Disegno di legge di conversione n. 4594</b> ....	32
(Sezione 3 – Iniziative per bloccare l'importazione di polli colpiti dal virus influenzale) .....	27	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	32
(Sezione 4 – Crisi del comparto TAC (tessile, abbigliamento, calzaturiero) nelle province pugliesi) .....	28	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .....	32
(Sezione 5 – Introduzione di nuovi prodotti nel paniere dei beni con cui l'Istat calcola la variazione dei prezzi al consumo) .....	29	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) ....	33
(Sezione 6 – Iniziative del Governo per superare la crisi aziendale delle imprese catanesi « Cesame » e « Latte Sole ») .....	29	(Sezione 4 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	33
(Sezione 7 – Iniziative normative a tutela dei piccoli e medi imprenditori e risparmiatori) .....	30	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	36
(Sezione 8 – Progetto statunitense concernente la ristrutturazione della base d'appoggio USA per sommergibili d'attacco nell'area dell'isola de La Maddalena) .....	30	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	37
		(Sezione 7 – Ordini del giorno) .....	42
		<b>Proposta di legge n. 2305</b> .....	44
		(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .....	44
		(Sezione 2 – Parere della V Commissione) ....	44
		(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	44
		(Sezione 4 – Articolo 2) .....	45
		(Sezione 5 – Ordini del giorno) .....	45

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 28 gennaio 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cennamo, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rondoni, Santagata, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cennamo, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco,

Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rondoni, Santagata, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 27 gennaio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANTONIO BARBIERI: « Disposizioni per la riduzione dell'onere del riscatto ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitari » (4637);

OSVALDO NAPOLI: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del presidente della provincia » (4638);

FASSINO ed altri: « Disposizioni per la tutela del risparmio e in materia di vigilanza » (4639);

GIUDICE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e le responsabilità di alcuni recenti gravi casi di dissesto finanziario di imprese industriali » (4640);

ONNIS ed altri: « Introduzione dell'articolo 88-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di intervento dei

rappresentanti dell'ordine forense all'inaugurazione dell'anno giudiziario » (4641);

ONNIS ed altri: « Modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di ricorso avverso i provvedimenti che dispongono misure di prevenzione » (4642);

ZANETTIN ed altri: « Disposizioni per favorire l'unitarietà della proprietà dei beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico » (4643).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 28 gennaio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro delle politiche agricole e forestali:*

« Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca » (4644).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Ritiro di proposte di legge.**

Il deputato Alberta De Simone ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

ALBERTA DE SIMONE: « Modifiche all'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, recante istituzione dei consultori familiari » (356).

Il deputato Lavagnini ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

LAVAGNINI: « Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato ad alcuni enti ed organismi » (574).

Il deputato Gianfranco Conte ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

GIANFRANCO CONTE: « Sospensione dell'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, concernenti sanzioni in materia tributaria » (886).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 28 gennaio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2674 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249 » (*approvato dal Senato*) (4645).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

##### *II Commissione (Giustizia):*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: « Disciplina delle unioni di fatto » (4588). *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 406 del codice di procedura penale, in materia di proroga del termine per le indagini preliminari » (4630) *Parere della I Commissione.*

*III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002 » (4561) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X;*

*VII Commissione (Cultura):*

COLASIO ed altri: « Istituzione del Museo Carrarese » (3820) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

PALUMBO ed altri: « Modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale » (4550) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 36 del 20-26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 419)

con la quale:

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24,

comma 9, periodi dal secondo al quarto, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalle regioni Toscana (r. ric. n. 12 del 2002) e Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Toscana (r. ric. n. 12 del 2002) ed Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 6, 7 e 8, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 9, primo periodo, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 13, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002)

*alla V Commissione permanente (Bilancio);*

sentenza n. 37 del 20-26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 420)

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10,

comma 1, lettere *a*, *b* e *c*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27, commi 8, 9, 10 e 11, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25, commi 1 e 5, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002).

*alla VI Commissione permanente (Finanze);*

Sentenza n. 38 del 20-26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 421)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Potenza.

*alla II Commissione permanente (Giustizia);*

Sentenza n. 39 del 20-26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 422)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 70 (Accertamenti sulla capacità dell'imputato), 71 (Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato) e 72 (Revoca dell'ordinanza di sospensione) del codice di procedura penale, sollevata, in riferi-

mento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Genova;

*alla II Commissione permanente (Giustizia);*

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 26 gennaio 2004 sentenza n. 34 del 20 - 26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 417 ), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 (Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro « Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell'Azienda Ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro »).

*alla XI Commissione permanente (Lavoro);*

con lettera in data 26 gennaio 2004, sentenza n. 35 del 20-26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 418 ), con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall'esame per la iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge;

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

**Trasmissione dal Consiglio di Stato.**

Il presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 24 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, il bilancio autonomo di previsione, per l'anno 2004, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (doc. LXI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera in data 26 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente la previsione e l'andamento della spesa farmaceutica per l'anno 2000 (doc. XXVII, n. 11).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347, RECANTE MISURE URGENTI  
PER LA RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DI GRANDI IM-  
PRESE IN STATO DI INSOLVENZA (4592)**

**(A.C. 4952 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Requisiti per l'ammissione).*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 — di seguito denominato: « decreto legislativo n. 270 » — purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

*a*) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

*b*) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

**ARTICOLO 2.**

*(Ammissione immediata  
all'amministrazione straordinaria).*

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre giorni al competente tribunale.

## ARTICOLO 3.

*(Funzioni del commissario straordinario).*

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

## ARTICOLO 4.

*(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione).*

1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del

programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

## ARTICOLO 5.

*(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo).*

1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

## ARTICOLO 6.

*(Azioni revocatorie).*

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

## ARTICOLO 7.

*(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali).*

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

## ARTICOLO 8.

*(Disposizioni finali).*

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.

## ARTICOLO 9.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4952 – Sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole:* « Le disposizioni del presente decreto si appli-

cano alle imprese » *sono inserite le seguenti:* « soggette alle disposizioni sul fallimento ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole:* « con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza »;

*al comma 2, le parole:* « e le motivazioni della richiesta » *e le parole:* « ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario » *sono soppresse;*

*al comma 3, le parole:* « entro tre giorni » *sono sostituite dalla seguente:* « immediatamente ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza »;

*al comma 3, le parole:* « Nel termine di cui al comma 2 » *sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole:* « sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « con sentenza pubblicata

entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara »;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura »;

*al comma 2, le parole: « , commi 1 e 2, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione »;*

*al comma 4, la parola: « piano » è sostituita dalle seguenti: « programma di ristrutturazione » e la parola: « beni » è sostituita dalle seguenti: « complessi aziendali ».*

*Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 4-bis. — (Concordato). — 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Nel concordato la soddisfazione dei creditori può avvenire anche mediante forme diverse dal pagamento in denaro.

2. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di de-

finizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

4. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

5. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 2, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 4, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via

provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

6. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. I creditori possono esprimere il loro voto, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza.

7. Qualora la maggioranza di cui al comma 6 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270.

8. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.

9. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

ART. 4-ter. — (Accertamento del passivo).  
— 1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle

risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 4.

2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 4, secondo periodo.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, dopo le parole: « Il Ministro » sono inserite le seguenti: « delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, » e dopo la parola: « commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*« 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore sia inferiore a 250.000 euro ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo le parole: « dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali » sono inserite le seguenti: « , nell'interesse dei creditori, ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione ».*

**(A.C. 4592-A — Sezione 3)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 4-bis.

*(Concordato).**Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.***4-bis. 12.** Sedioli, Rava, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 4, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 9, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.

**4-bis. 16.** La Commissione.***(Approvato)***SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
4-BIS. 17. DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 4-bis. 17. della Commissione, dopo le parole: maggioranza delle classi aggiungere le seguenti: , purché rappresentino nel loro insieme almeno i due terzi del totale dei crediti ammessi,*

**0. 4-bis. 17. 1.** Quartiani, Gambini, Ruggeri, Ruzzante.

*Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ove siano previste*

diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1-ter, può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

**4-bis. 17.** La Commissione.***(Approvato)***

ART. 4-ter.

*(Accertamento del passivo).*

*Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.*

**4-ter. 1.** La Commissione.***(Approvato)***

*Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 4-quater. *(Sgravi fiscali per titoli di imprese in ristrutturazione).* — 1. Il risultato di gestione dei fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investano in titoli di imprese sottoposte alla procedura di ristrutturazione industriale di cui al presente decreto, di seguito denominate « imprese », è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende, per l'intera durata del programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il risultato di gestione dei fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del fondo investita in titoli delle imprese alla fine del periodo di ristrutturazione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rim-

borsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di ristrutturazione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

3. All'inizio del periodo di ristrutturazione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli delle imprese è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione di insolvenza;

b) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la comunicazione del decreto di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria, qualora al momento della dichiarazione di insolvenza i titoli fossero già in proprietà del fondo.

4. Negli altri casi il valore di cui al comma 3 è calcolato:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione di insolvenza;

b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione di insolvenza fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di ristrutturazione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli delle imprese è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine del periodo di ristrutturazione;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4-ter. 01.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-quater.** (*Agevolazioni alle imprese fornitrici di imprese in ristrutturazione*). —

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale importo è stabilito in 5 milioni di euro per le imprese il cui fatturato nel corso del 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4-ter. 02.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

#### ART. 5.

*(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo).*

*Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: può richiedere al Ministro delle attività produttive con le seguenti: richiede al Ministro delle attività produttive, sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-ter.* Per le finalità di cui al presente decreto, il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , la tutela del risparmio e dell'occupazione.

**5. 1.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: può richiedere al Ministro delle attività produttive con le seguenti: richiede al Ministro delle attività produttive, sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,*

**5. 2.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.*

**5. 3.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 2, sostituire le parole: può richiedere con la seguente: richiede.*

**5. 4.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: al Ministro delle attività produttive aggiungere le seguenti: , sentito il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo*

n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,

**5. 5.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 2-bis, dopo la parola: valore aggiungere la seguente: individuale.*

**5. 7.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-ter. Per le finalità di cui al presente decreto, il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , la tutela del risparmio e dell'occupazione.*

**5. 6.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. In conformità all'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, il commissario straordinario è tenuto a garantire alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nell'impresa, l'informazione e la consultazione in tempo utile sul programma di cui all'articolo 4, comma 2, nonché sulle operazioni neces-

sarie alla salvaguardia del gruppo di cui all'articolo 5.

**5. 01.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 6.

*(Azioni revocatorie).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse dei creditori aggiungere le seguenti: e dei lavoratori dipendenti dell'impresa.*

**6. 2.** Alfonso Gianni.

ART. 7.

*(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. *(Intesa dei Ministri competenti).*

— 1. L'autorizzazione al programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4 è adottata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro competente nella materia oggetto dell'attività dell'impresa.

**7. 2.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione con le seguenti: le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.*

\* **7. 3.** Misuraca.

*Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione con le seguenti: le autorizzazioni*

previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.

\* **7. 4.** Bellotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione *con le seguenti:* le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.

\* **7. 5.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

*Al comma 1, dopo le parole:* programma di ristrutturazione *aggiungere le seguenti:* , contenente l'eventuale concordato di cui all'articolo 4-bis ovvero la modifica o la sostituzione del programma medesimo ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,

**7. 6.** Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

*Al comma 1, dopo le parole:* programma di ristrutturazione *aggiungere le seguenti:* , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,

**7. 9.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Analogamente il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, d'intesa con il Ministro competente a seconda della tipologia merceologica delle imprese.

**7. 10.** Alfonso Gianni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive procede alla nomina dei membri residui del comi-

tato di sorveglianza di cui all'articolo 45, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, scegliendoli tra persone particolarmente esperte nel settore agroalimentare.

**7. 7.** Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, almeno un membro del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999 è scelto tra i creditori che hanno conferito prodotti agricoli all'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.

**7. 8.** Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la presenza di almeno un rappresentante delle imprese agricole conferenti nel comitato di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

**7. 02.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la presenza di almeno un rappresentante delle piccole imprese agricole conferenti nel comitato di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

**7. 03.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la massima tempestività nella distribuzione degli acconti di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e nel pagamento dei crediti conseguenti alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e, coinvolgendo le associazioni di categoria, la massima informazione sulle procedure relative al-

l'amministrazione straordinaria e sui suoi risultati.

**7. 04.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

ART. 8.

*(Disposizioni finali).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in quanto compatibili.*

**8. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 4592 — Sezione 4)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Latte Sole, società controllata della Parmalat, sta attraversando una grave crisi finanziaria legata alla crisi del gruppo di Collecchio;

le banche hanno sospeso le linee di credito alle realtà produttive Latte Sole di Catania e di Ragusa;

a rischio sono quasi 200 posti di lavoro e oltre 900 allevatori che forniscono il latte agli stabilimenti siciliani;

il commissario straordinario, Enrico Bondi, ha inviato una lettera alle banche affinché possano essere riattivate le linee di credito per Latte Sole dando assicurazioni sui risultati economici e sui *cash-flow* positivo;

impegna il Governo

a dare sostegno all'iniziativa del commissario straordinario affinché possa assicurare il prosieguo dell'attività lavorativa e produttiva degli stabilimenti Latte Sole di

Catania e Ragusa ed attivando tutte le procedure urgenti per il rimborso dell'IVA all'azienda.

9/4592/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone, Finocchiaro, Enzo Bianco.

La Camera,

premesso che:

il gruppo Parmalat sta attraversando una lunga e difficile crisi il cui superamento non è ipotizzabile;

i lavoratori del gruppo stanno vivendo giorni difficilissimi per la incertezza del proprio futuro;

tra le unità produttive particolare attenzione va prestata alla linea Mr Day delle merendine e dei biscotti;

un importante stabilimento Parmalat della linea in oggetto è situato in Basilicata ad Atella in provincia di Potenza;

l'unità produttiva in questione occupa 180 dipendenti a cui bisogna aggiungere gli stagionali;

lo stabilimento è stato realizzato ai sensi dell'intervento straordinario di industrializzazione post-sisma 1980 e rappresenta una delle principali realtà produttive insediatisi;

impegna il Governo

a dare sostegno all'iniziativa del commissario straordinario affinché possa salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi dello stabilimento di Atella assicurando il prosieguo dell'attività lavorativa in attesa di definire il futuro assetto societario e finanziario del gruppo.

9/4592/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Molinari, Lettieri.

La Camera,

esaminato il decreto-legge n. 347 del 2003 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

tenuto conto che in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti d'America, sono diffusi sistemi di tutela dei consumatori, che, secondo il principio della *Class Action*, consentono alla collettività di costituirsi parte civile nei confronti di imprese multinazionali ree di avere leso i diritti dei consumatori;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per la tutela dei consumatori anche seguendo il principio della *Class Action* menzionato nella premessa.

9/4592/3. Polledri, Martinelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4592,

premesso che:

la vicenda del gruppo Parmalat configura una gravissima violazione degli interessi collettivi economici e finanziari dei risparmiatori, dei diritti fondamentali in tema di correttezza, trasparenza ed equità, nonché del loro specifico diritto all'informazione;

considerato che:

la protezione degli interessi dei consumatori è espressamente riconosciuta dall'articolo 153 del Trattato di Roma, che ha previsto che « la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi »;

nel nostro ordinamento, i due provvedimenti specifici in materia, la legge comunitaria per il 1994 e la legge 30 luglio 1998, n. 281, non prevedono una tutela collettiva dei diritti dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti che, mediante un'azione di gruppo, possa determinare, come nelle « *class actions* » americane, un diritto al risarcimento del danno subito in capo ai singoli appartenenti al gruppo;

già il decreto-legge 8 febbraio 2003, convertito nella legge n. 63 del 2003, ha escluso la decisione secondo equità del giudice di pace sulle controversie relative ai cosiddetti contratti di massa, rendendo applicabile anche a questo contenzioso il normale gravame in appello dinanzi al tribunale, prima escluso in caso di giudizio di equità, che era impugnabile solo per cassazione;

ritenuto necessario che si raggiunga ad una rapida approvazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare già all'esame della Camera affinché sia introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'azione collettiva giudiziale (*class action*) per il risarcimento dei danni subiti da risparmiatori da consumatori e da utenti a seguito di comportamenti illeciti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative;

a prevedere che tale azione sia riconosciuta alle associazioni dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti non soltanto per inibire i comportamenti lesivi o per correggere o eliminare gli effetti degli stessi, ma anche per ottenere il risarcimento dei danni subiti da consumatori, risparmiatori, utenti;

ad introdurre norme che attribuiscono alle associazioni dei consumatori, risparmiatori, utenti la legittimazione ad agire anche indipendentemente da una preventiva manifestazione espressa di volontà in tal senso da parte dei consumatori, risparmiatori, utenti interessati;

a disporre misure affinché la cosiddetta *class action* sia esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi.

9/4592/4. Ruzzante, Gambini, Quartiani.

La Camera,

premesso che:

la crisi del sistema Parmalat ha notevoli ricadute negative anche in Sicilia, dove esistono tre stabilimenti: Latte Sole a Catania e a Ragusa, la Cosal a Terme di Vigliatore in provincia di Messina, la Emmegi a Termini Imerese in provincia di Palermo; in quest'ultima è prodotto il succo di arance rosse con marchio Santal; la Sicilia non può subire un ulteriore calo occupazionale ed industriale;

queste realtà produttive sono di grande qualità ed intorno ad esse si sono create ottime professionalità, in grado di produrre prodotti moderni e con grande potenzialità di mercato;

va evitato che la crisi della Parmalat coinvolga negativamente gli operatori agricoli che conferiscono le materie prime e tutto l'indotto che si è costruito attorno a tali produzioni;

impegna il Governo

a sostenere l'iniziativa del commissario straordinario affinché operi nella direzione di non interrompere le attività delle aziende ed a sostenere la continuità produttiva delle imprese siciliane che fanno riferimento alla Parmalat;

a mantenere livelli occupazionali di tali realtà aziendali che vanno inserite nel futuro piano industriale di rilancio del sistema Parmalat senza smembramenti o vendite settoriali;

a garantire agli operatori agricoli e alle aziende dell'indotto le adeguate certezze economiche.

9/4592/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Lumia, Finocchiaro, Cusumano, Cardinale, Enzo Bianco, Burtone.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4592,

premessi che:

alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, più di 7.000 imprenditori agricoli conferivano latte alla Parmalat spa; gli stessi imprenditori continuano a fornire il latte alla Parmalat in amministrazione straordinaria per assicurare la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

considerato che:

occorre assicurare continuità all'attività produttiva delle aziende legate al gruppo Parmalat, garantendo la liquidazione dei crediti pregressi, nonché dei crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa per effetto della prosecuzione dei contratti di somministrazione di prodotti agricoli;

molte imprese fornitrici della materia prima al gruppo Parmalat sono piccole imprese che hanno instaurato un rapporto quasi esclusivo di fornitura;

impegna il Governo

ad autorizzare il commissario straordinario, sentito il giudice delegato e il parere del Comitato di sorveglianza, a distribuire con priorità acconti parziali alle imprese agricole conferenti, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

9/4592/6. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Gambini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4592,

premessi che:

la crisi del gruppo Parmalat coinvolge direttamente più di mille lavoratori del gruppo e indirettamente molti altri lavoratori della filiera produttiva;

impegna il Governo

come rilevato nel parere al disegno di legge in esame espresso dalla Commissione lavoro, ad integrare la documentazione allegata al programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4, comma 2, con una nota relativa al personale coinvolto, specificando tutti gli elementi utili alla valutazione delle risorse umane e professionali disponibili;

a concedere immediatamente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti del gruppo Parmalat e di eventuali altre imprese della filiera direttamente coinvolte nella crisi del gruppo.

9/4592/7. Quartiani, Gambini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4592,

premessi che:

la grave crisi finanziaria ed economica del gruppo Parmalat richiede l'immediata adozione di specifici interventi volti ad alleviare i problemi delle piccole e medie imprese della filiera Parmalat attraverso l'attivazione di uno strumento di garanzia appositamente dedicato che consenta di ottenere la necessaria liquidità dal sistema bancario;

molte imprese della filiera Parmalat e, in generale, non poche imprese italiane — in particolare quelle operanti nell'ambito territoriale interessato dalla crisi — detengono azioni Parmalat che

hanno offerto in garanzia o in pegno a fronte di affidamenti bancari; le banche chiedono ora a tali imprese la sostituzione delle garanzie, divenute incapienti in relazione alla situazione di insolvenza dell'emittente le azioni;

considerato che:

il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662 del 1996 ha l'obiettivo di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di tre tipologie di garanzia: garanzia diretta (concessa direttamente a favore delle banche); contro garanzia (concessa a favore dei Confidi e di altri fondi di garanzia); cogaranzia (concessa direttamente a favore delle banche e congiuntamente ai Confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al Fondo Europeo per gli Investimenti);

il Fondo, attivato nel novembre del 1999, è uno strumento di incentivazione innovativo grazie all'ampiezza delle possibilità d'intervento, ben superiori a quelle previste dalla legislazione previgente, limitate territorialmente, settorialmente, o circoscritte a determinate tipologie di operazioni finanziarie;

il Fondo può garantire e controgarantire a costi molto bassi (zero al Sud) qualsiasi operazione finanziaria — compresa la finanza innovativa e la partecipazione al capitale — a favore di PMI di qualsiasi settore produttivo (tranne gli artigiani e pochi settori esclusi dalla UE) su tutto il territorio nazionale;

come garanzia diretta, il Fondo garantisce fino al 60 per cento dell'operazione nelle aree del centro-nord e fino all'80 per cento dell'operazione nel Mezzogiorno; nel caso della controgaranzia il Fondo copre fino al 90 per cento della garanzia dei Confidi o di altri fondi di garanzia;

valutato che:

il Fondo è già operante, è dotato di tutte le autorizzazioni comunitarie ed interviene efficacemente a favore di piccole

e medie imprese economicamente e finanziariamente sane su tutto il territorio nazionale;

il Fondo, gestito da Mediocredito Centrale, possiede procedure di istruttoria snelle e rapide: il tempo medio di istruttoria è pari a un mese dal momento dell'arrivo della domanda al Fondo da parte delle banche che erogano il finanziamento e dei confidi che rilasciano la garanzia;

impegna il Governo

a valutare la possibilità:

di costituire una riserva pari a 10 milioni di euro, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, destinata alla concessione delle diverse tipologie di garanzia su finanziamenti bancari alle piccole e medie imprese creditrici di Parmalat e in generale alle piccole e medie imprese fornitrici o subfornitrici per più del 50 per cento del loro fatturato, di imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo 270; tale riserva nel Fondo dovrebbe altresì essere destinata alla sostituzione delle garanzie accordate con azioni Parmalat in garanzia o pegno a fronte di affidamenti bancari, per evitare fenomeni di blocco o razionamento del credito;

di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo in misura corrispondente, allo scopo di evitare che tale finalità straordinaria possa « spiazzare » l'ordinaria attività di garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese.

9/4592/8. Gambini, Quartiani.

La Camera,

in sede di esame dei disegni di legge n. 4592,

premesso che:

la grave situazione economica e finanziaria del gruppo Parmalat richiede

l'immediata adozione di misure volte a sostenere le imprese della filiera colpite dalla crisi;

valutato che:

in conseguenza dell'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto al gruppo Parmalat, le imprese fornitrici e subfornitrici di imprese del gruppo Parmalat sono tenute ad emettere regolare fattura a fronte dei crediti derivanti dalle forniture necessarie per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore;

nonostante il decreto legislativo 270/99 preveda che tali crediti siano soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare, questi sarebbero soddisfatti solo dopo la liquidazione dell'attivo; tali imprese fornitrici sono pertanto tenute a versare all'erario l'IVA relativa a fatture che non possono incassare entro breve termine;

considerato che:

l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedeva che i contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, possano effettuare compensazione degli eventuali crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti;

il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 disponeva l'innalzamento da 500 a 1 miliardo di lire del limite massimo dei crediti d'imposta e

dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità

di stabilire in 5 milioni di euro il limite massimo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili con imposte e contributi dovuti (o rimborsabili) in particolare alle imprese il cui fatturato 2003 sia stato determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture o subforniture di beni e servizi alle società del gruppo Parmalat, e in generale alle imprese fornitrici o subfornitrici per più del 50 per cento del loro fatturato, di imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo 270;

di garantire con tali provvedimenti la riduzione degli esborsi fiscali e contributivi per tali imprese e l'immediata disponibilità di 5 milioni di euro di liquidità per le imprese che abbiano crediti d'imposta e contributivi, che con i meccanismi ordinari sarebbero rimborsati solo dopo anni;

di concedere una sospensione d'imposta sull'IVA dovuta a fronte di fatture emesse per forniture a imprese dal gruppo Parmalat da parte di imprese fornitrici e subfornitrici che consentono in tal modo la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

9/4592/9. Lulli, Gambini, Quartiani.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 29 DICEMBRE 2003, N. 356, RECANTE ABROGAZIONE  
DEL COMMA 78 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE  
2003, N. 350 (LEGGE FINANZIARIA 2004) (4595)**

**(A.C. 4595 - Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 4595 - Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-  
blea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.3 Guerzoni, in quanto  
susceptibile di determinare nuovi o mag-  
giori oneri per la finanza pubblica privi di  
idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 1.

**(A.C. 4595 - Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2003,  
n. 356, recante abrogazione del comma 78  
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  
2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), è  
convertito in legge con le modificazioni  
riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il  
giorno successivo a quello della sua pub-  
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È abrogato l'articolo 3, comma 78,  
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Me-  
diante accordi definiti tra l'Agenzia per la  
rappresentanza negoziale delle pubbliche  
amministrazioni e le organizzazioni sin-  
dicali maggiormente rappresentative sarà  
definita la posizione del personale del  
comparto Ministeri appartenente alle ex  
carriere direttive, già in servizio alla data  
del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qua-  
lifica funzionale.

## ARTICOLO 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4595 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 1:*

*al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , allo scopo utilizzando le risorse derivanti dall'abrogazione del citato articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 »;*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**(A.C. 4595 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , allo scopo utilizzando fino alla fine del comma.*

1. 1. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Sciacca, Diana, Buffo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , allo scopo utilizzando fino alla fine del comma con le seguenti: . Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003.*

1. 2. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Sciacca, Diana, Buffo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali accordi non devono pregiudicare le condizioni di carriera e inquadramento già definite in sede contrattuale per il restante personale.*

1. 3. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Sciacca, Diana, Buffo.

**(A.C. 4595 – Sezione 6)**

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a valutare, nella distribuzione delle risorse disponibili per la contrattazione del comparto ministeri, di cui all'articolo 3, comma 46, della legge n. 350 del 2003, la esigenza prioritaria di dare positiva e definitiva soluzione alle aspettative del personale interessato all'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 344 del 1990, secondo la *ratio* che si evince dalla lettura dell'articolo 1 del decreto-legge oggi in conversione.

- 9/4595/1. Lo Presti, Campa, Maninetti, Dario Galli.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Rilevamento del livello di radioattività nelle acque dell'isola de La Maddalena e iniziative per garantire la salubrità dell'ambiente)**

BULGARELLI e LION. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 gennaio 2004 l'istituto di ricerca indipendente *Criirad (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité)* ha reso noti i risultati di un'indagine volta ad accertare i livelli di radioattività nelle acque dell'Isola de La Maddalena e in quelle dello stretto di Bonifacio, all'indomani dell'incidente occorso il 25 ottobre 2003 al sommergibile nucleare *Hartford*;

la ricerca ha riscontrato un'alta concentrazione (dai 3900 ai 4700 Bq/kg sec) di torio 234, elemento della catena dell'uranio 238, nonché componente del combustibile nucleare che alimenta i sommergibili, che in natura non dovrebbe superare alcune decine di Bq/Kg sec;

è importante sottolineare come, in merito alle modalità dell'incidente occorso al sommergibile *Hartford* e alle conseguenze per l'ambiente da esso derivanti, le autorità italiane non hanno mai reso noti dati precisi, limitandosi a generiche rassicurazioni;

l'Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare francese (Irsn), in data 28 novembre 2003, comunicava, invece, che le misurazioni effettuate non rivelavano livelli anormali di radioattività, ma precisava che nel periodo in cui erano state condotte le rilevazioni «le correnti non erano propizie al trasferimento di

un'eventuale radioattività emessa nella zona dell'incidente verso le bocche di Bonifacio»;

si fa, infine, presente che l'uranio 238, noto anche come «uranio impoverito», è utilizzato nei vari poligoni di tiro Usa e Nato dislocati in Sardegna e che, dunque, la presenza di uranio 238 nelle acque marine e in vegetali acquatici, in mancanza di dati ufficiali, potrebbe essere anche fatta risalire alle attività di esercitazione normalmente svolte in tali poligoni —:

se non ritenga urgente rendere note modalità e risultati dei rilevamenti effettuati nelle acque della Sardegna, in particolare de L'Isola de La Maddalena all'indomani dell'incidente occorso al sommergibile *Hartford* e negli anni precedenti, ed interpellare le autorità competenti francesi al fine di predisporre un piano di monitoraggio comune, affidando ad autorevoli istituti di ricerca indipendenti il rilevamento del reale inquinamento radioattivo, e quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire la piena sicurezza, per l'ambiente e per la salute dei cittadini, della zona interessata dall'incidente. (3-02981)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 2 — Attuazione dell'accordo di programma tra Ministro della salute e regione Campania concernente la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie)**

ANEDDA, TAGLIALATELA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VA-

LENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 dicembre 2000 la regione Campania ha sottoscritto l'accordo di programma *ex* articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 ai fini della ristrutturazione edilizia e dell'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, per un valore complessivo pari a circa 2263 miliardi di vecchie lire, articolato in tre annualità a partire dal 2001;

con delibera della giunta regionale n. 4848 del 25 ottobre 2002 la regione ha successivamente rimodulato gli interventi contenuti nell'accordo, collocandoli nelle annualità 2003, 2004 e 2005, ma, comunque, confermando gli obiettivi strategici generali già espressi nell'accordo sottoscritto;

nonostante i numerosi solleciti da parte del ministero della salute per la celere attuazione dell'accordo di programma, al fine di scongiurare la revoca dei finanziamenti, sono stati ammessi a finanziamento solo cinque interventi, circa il 65 per cento di quanto programmato

con la citata delibera di rimodulazione, per un importo complessivo di euro 274.047.909,13;

attualmente particolare allarme desta il ritardo nell'attuazione di alcuni interventi di particolare impatto sociale e sanitario, quali la ristrutturazione del « Nuovo ospedale del mare » e dell'ospedale Cardarelli di Napoli, nonché la mancata attuazione di rilevanti programmi, quali quelli per la radioterapia, per la libera professione e per il settore materno-infantile;

relativamente all'utilizzo dei finanziamenti assegnati per il programma *aids* - malattie infettive (legge n. 135 del 1990), la regione non ha ancora comunicato alcun dato che consenta l'aggiornamento del monitoraggio del programma, mentre, relativamente ai fondi ancora disponibili, a tutt'oggi la Campania deve ancora programmare le risorse ripartite con la delibera Cipe n. 65 del 2002, che ammonterebbero a circa 43 milioni di euro —

se il Ministro interrogato sia al corrente delle gravi inadempienze di cui si è resa protagonista la regione Campania per non aver rispettato l'accordo intercorso con il ministero della salute e se non ritenga opportuno intervenire, al fine di consentire il recupero delle somme previste dal citato accordo di programma ed individuare i responsabili della mancata attuazione dei programmi entro i termini stabiliti. (3-02982)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 3 — Iniziative per bloccare l'importazione di polli colpiti dal virus influenzale)**

FIORONI, BINDI, BURTONE, MEDURI e MOSELLA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il Sud-Est asiatico è interessato dalla cosiddetta influenza dei polli;

ad essere interessati sono la Thailandia, il Vietnam, il Giappone, la Cina, la Cambogia e la Corea del Sud;

l'epidemia di influenza aviaria che ha colpito questi Paesi rappresenta una vera emergenza sanitaria mondiale, in quanto vi è forte allarme per la variante umana dell'influenza dei polli;

ad oggi, sarebbero sei le vittime riconosciute di questo *virus* e altre decine in attesa di conferma, tutte comprese nei Paesi sopra citati ed interessati dall'influenza dei polli;

il Governo italiano avrebbe bloccato l'importazione dei polli dalla Thailandia il 16 gennaio 2004, senza, però, estenderlo agli altri Paesi nei quali è stata riscontrata l'epidemia;

si sarebbe dovuto agire con maggiore sollecitudine da parte del Governo nel chiudere le frontiere, al fine di impedire la commercializzazione di carne potenzialmente infetta;

i casi riscontrati impongono una maggiore attenzione ai temi della sicurezza alimentare, considerati alcuni comportamenti che potrebbero essere a rischio, come quelli di dare agli animali domestici gli avanzi del pollame —:

quali siano i rischi per l'uomo nel nostro Paese, quali iniziative il Governo intenda adottare per bloccare l'importazione di polli dai Paesi oggetto del *virus* influenzale, garantendo la salubrità delle carni commercializzate, e se non intenda adottare una capillare campagna informativa a tutela della salute dei cittadini e delle produzioni nazionali, al fine di garantirne la rintracciabilità. (3-02983)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 4 – Crisi del comparto TAC tessile, abbigliamento, calzaturiero nelle province pugliesi)**

VITALI. — Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

le province pugliesi da alcuni anni soffrono di difficoltà strutturali nel com-

parto tessile-abbigliamento-calzaturiero, il secondo del Mezzogiorno per numero di aziende e per addetti, difficoltà evidenziate dal controllo delle esportazioni, con una perdita nel periodo 2001-2002 pari a 58 milioni di euro ed il rischio, in tempi brevissimi, dell'espulsione dal lavoro di decine di migliaia di lavoratori, nonostante i benefici sul costo del lavoro previsti, in particolare, dai decreti-legge n. 510 del 1996 e n. 210 del 2002;

da un lato si segnala la vitalità con cui ancora reagisce il comparto (si vedano l'apertura di uno *showroom* a Milano, la recente missione economica organizzata dalla regione Puglia in Tunisia e l'apertura del sito *Moda mediterranea*), dall'altro si sottolinea il crescente malessere produttivo e sociale, sfociato nella serrata industriale il 16 ottobre 2003, nelle ricorrenti, massicce manifestazioni di lavoratori e nell'imputazione di responsabilità alla concorrenza cinese, sia per l'importazione di forti quantitativi di prodotti tessili a basso costo, sia per la presenza diffusa, come ha evidenziato l'operazione di polizia «*Asta trading*», di clandestini cinesi irregolarmente introdotti in Italia per sfruttarne il lavoro nero, principalmente in laboratori tessili —:

se non ritenga necessario dichiarare lo stato di crisi del comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero delle province pugliesi, adottando iniziative normative volte ad estendere le provvidenze previste dalla legge n. 181 del 1989, provvedendo, inoltre, al riconoscimento dell'intero comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero quale distretto industriale, e se non ritenga opportuno migliorare, sulla base della normativa sulla tutela del *made in Italy*, approvata di recente con la legge finanziaria per il 2004, i controlli dei porti e sulla provenienza delle merci. (3-02984)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 5 – Introduzione di nuovi prodotti nel paniere dei beni con cui l'Istat calcola la variazione dei prezzi al consumo)**

D'AGRÒ e GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'Istat ha cambiato, come avviene alla fine di ogni anno, il paniere dei beni con cui calcola la variazione dei prezzi al consumo, sulla cui base viene definita l'inflazione;

più che mai l'aumento dei prezzi è tema incandescente di discussione e, dopo l'introduzione dell'euro, viene visto come un attentato ai redditi fissi medio-bassi;

sette sono le novità che entrano nella lista e undici i prodotti ritenuti obsoleti, non più rappresentativi della spesa degli italiani: entrano cereali biologici, maglia sottogiacca, detergente per *wc*, antenna satellitare e *decoder*, macchina fotografica digitale, assicurazione del ciclomotore e commercialista; escono formaggio italo, nocciole, canottiera, tessuto per arredamento, cucchiaini d'argento, zoccoli, spedizione bagagli e trasporto auto sul treno, videoregistratore, modellini di auto, portamonete;

il paniere aggiornato, costituito da 569 posizioni rappresentative, entrerà in vigore il 4 febbraio 2004;

le variazioni apportate dall'Istat al paniere sono tuttora oggetto di forti critiche da parte delle associazioni dei consumatori, le quali rilevano che esso non è rappresentativo della realtà degli acquisti;

a causa della percepita diminuzione del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, soprattutto per i beni e i servizi di prima necessità (assicurazioni, prezzi utenze, banche), tra i cittadini permane, infatti, la convinzione che l'indice di inflazione sia nettamente superiore a quello

comunicato ogni mese dall'Istituto nazionale di statistica, che viene accusato di inadeguatezza nella rivelazione –:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative affinché l'ente verifichi l'opportunità di assecondare le richieste che provengono dalle varie associazioni dei consumatori per introdurre nel paniere nuovi beni, al fine di smorzare le critiche e le speculazioni riguardanti la « misurazione » della reale inflazione del Paese. (3-02985)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 6 – Iniziative del Governo per superare la crisi aziendale delle imprese catanesi « Cesame » e « Latte Sole »)**

FINOCCHIARO, VIOLANTE, LUMIA, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, AGOSTINI e GAMBINI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere – premesso che:

la gravissima situazione di crisi del sistema economico produttivo siciliano trova nelle vicende delle imprese catanesi *Cesame* e *Latte Sole* due esempi sintomatici;

sia pure con caratteristiche di partenza assolutamente diverse, le due crisi sono emblematiche della vulnerabilità del sistema, fortemente segnato dalla difficoltà di relazione con il sistema bancario e dal difetto di risorse da investire in ricerca ed innovazione di processo e di prodotto;

in particolare, la *Latte Sole* risente della crisi nell'accesso al credito, conseguente alla vicenda *Parmalat*, pur essendo un'azienda sana e radicata nel mercato, mentre la *Cesame* soffre la difficoltà di una gestione incapace di investire su un piano industriale in grado di rilanciare la qualità del marchio e del prodotto –:

quali siano le iniziative del Governo per la soluzione delle crisi aziendali suddette e per la salvaguardia dell'occupa-

zione per le due imprese e per il relativo indotto. (3-02986)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 7 – Iniziative normative a tutela dei piccoli e medi imprenditori e risparmiatori)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli sviluppi ulteriori del « caso *Parmalat* » stanno portando il disastro finanziario a dimensioni assolutamente inimmaginabili;

risultano evidenti le mancanze di controllo da parte di Banca d'Italia e Consob, quando non addirittura le connivenze delle società di revisione, delle società di *rating* e del sistema bancario nel suo complesso;

ancor più stridente risulta la disparità di trattamento del sistema bancario nei confronti del « resto del Paese »: i piccoli e medi imprenditori e i piccoli e medi risparmiatori, che hanno negli anni scorsi permesso al sistema finanziario nazionale, con il proprio lavoro e propri risparmi, di commettere simili follie e che rischiano, soprattutto in futuro, di pagare i debiti che « l'affare *Parmalat* » e quelli che seguiranno lasceranno al « sistema Italia »;

è assolutamente indispensabile porre un freno ai costi che il sistema bancario applica ai risparmiatori comuni, che verrà inevitabilmente utilizzato per recuperare parte del dissesto generato da queste vicende —:

quali iniziative normative intenda adottare affinché sia data effettiva tutela ai piccoli e medi imprenditori e risparmiatori. (3-02987)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 8 – Progetto statunitense concernente la ristrutturazione della base d'appoggio USA per sommergibili d'attacco nell'area dell'isola de La Maddalena)**

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 14 gennaio 2004 il presidente della regione Sardegna e il Ministro interrogato si sono incontrati a Roma, in merito alle direttive dello stesso Ministro di accogliere il progetto statunitense riguardante interventi da realizzare nell'area de La Maddalena, che prevedono un ampliamento delle strutture americane presenti sull'isola di quasi il 300 per cento, con ristrutturazione degli impianti di generazione di energia da mobili a stabili, progetto precedentemente rigettato dal comitato paritetico regionale sulle servitù militari;

il Ministro interrogato, con una nota ministeriale del 30 settembre 2003, decide, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, di avallare il progetto statunitense di « miglierie infrastrutturali », che sottoposto al parere del comitato paritetico regionale sulle servitù militari era stato respinto, presentando il complesso dei lavori esposti nel progetto come urgenti, indispensabili e indifferibili, in particolare per gli aspetti riguardanti la sicurezza del personale della base, considerando tale progetto come un mero rifacimento e ammodernamento delle strutture esistenti;

il progetto della *US Navy*, sommario, ma molto esplicito, trasforma, invece, il punto d'approdo per nave appoggio per sommergibili d'attacco, secondo il titolo dell'accordo segreto del 1972, in una nuova ed effettiva base nucleare statuni-

tense, con tutti i rischi per l'ambiente e le popolazioni, che già si sono esplicitati più volte, non ultimo l'incidente del 25 ottobre 2003 che ha visto il sommergibile *Hartford*, seimila tonnellate di stazza e armato di missili *Tomahawk*, incagliarsi sugli scogli al largo dell'Isola di Caprera e per il quale sono stati rimossi su due piedi il commodoro Greg Parker e il capitano dell'*Hartford*, Christopher R. Van Metre;

nell'isola de La Maddalena – Santo Stefano il punto di approdo per la nave appoggio della *US Navy* per sommergibili di attacco, relativo ad una modifica apportata l'11 agosto 1972 all'accordo bilaterale fra la Repubblica italiana e Stati Uniti del 1954, riferito ad infrastrutture bilaterali, ha un preminente carattere militare e strategico, tale da non poter essere ricondotto dentro un accordo tra il presidente della regione Sardegna e il Ministro interrogato, e contestualizzato con temi e problematiche territoriali, quelle sì di stretta e precipua pertinenza regionale;

tale accordo, fra l'altro, pur nella impropria procedura con cui è stato condotto, non può eludere quanto lo stesso comitato paritetico regionale sulle servitù militari ha già deliberato in proposito, proprio nel rispetto di una regolare sistema di competenze –:

se il Governo non consideri tale sovvertimento dell'accordo iniziale, che trasforma il punto d'appoggio per sommergibili americani, all'interno di una struttura italiana, in vera e propria base americana sul territorio nazionale, materia di pertinenza e rilevanza che va ben oltre la competenza di semplici accordi regionali e non sia piuttosto una questione il cui carattere strategico-militare preveda una discussione e decisione nella sede istituzionale propria, che è il Parlamento. (3-02988)

(27 gennaio 2004)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354, RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI TRIBUNALI DELLE  
ACQUE, NONCHÈ INTERVENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA  
GIUSTIZIA (4594)**

**(A.C. 4594 – Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« 4. Nel caso di applicazione del comma 3, coloro che esercitano le funzioni di giudice onorario di tribunale o vice procuratore onorario presso i tribunali ordinari da almeno due anni e non sono stati mai revocati dalle funzioni di magistrato onorario, sono esonerati dalla prova preliminare e direttamente ammessi alla prova scritta ».

**2. 7.** Catanoso.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis – 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto assoluto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2.119.340 euro per l'anno 2004 e di 228.317 euro per gli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito n dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 02.** Siniscalchi, Marone.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis – 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.

**6. 01.** Acquarone.

**(A.C. 4594 – Sezione 2)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4594 – Sezione 3)****PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.1 Detomas, 3.1 Cento, 7.100 del Governo e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Palma, 1.02 Tarditi, 6.01 Acquarone, 6.02 Siniscalchi e 6.0100 del Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

dagli articoli aggiuntivi 1.01 Palma e 1.02 Tarditi non deriva la necessità di provvedere a successivi incrementi di organico;

gli oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo 6.0100 del Governo ammontano a euro 614.120 annui e possono essere imputati allo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, che presenta le necessarie disponibilità;

l'emendamento 7.100 del Governo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'articolo aggiuntivo 6.0100 del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 5 sia sostituito dal seguente:  
« 5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 614.120 annui a decorrere dell'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinato dalla tabella C della legge n. 350 del 2003. »;

**NULLA OSTA**

sull'emendamento 7.100 del Governo e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Palma, 1.02 Tarditi;

*Conseguentemente, s'intende revocato il parere espresso in data 27 gennaio 2003, per la parte riferita all'emendamento 7.100 e agli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 6.0100 del Governo.*

**(A.C. 4594 – Sezione 4)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione

della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Riorganizzazione dei tribunali delle acque).*

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello. »;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma. »;

b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la lettera *d* è sostituita dalla seguente:

« *d*) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri. »;

2) al quarto comma le parole: « i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici » sono

sostituite dalle seguenti: « gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore. »;

c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali. »;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: « Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei Tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte. »;

d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: « 139-*bis*. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704. ».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 43.960 a decorrere dall'anno 2004.

### ARTICOLO 2.

*(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza).*

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore con-

ferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

### ARTICOLO 3.

(*Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003*).

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — (*Conservazione di dati di traffico per altre finalità*) — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acqui-

sire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante ».

### ARTICOLO 4.

(*Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003*).

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6-*bis*. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 ».

## ARTICOLO 5.

(*Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003*).

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: «*f*) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1° gennaio 2006;».

## ARTICOLO 6.

(*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*).

1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

## ARTICOLO 7.

(*Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria*).

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

## ARTICOLO 8.

(*Norma finanziaria*).

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 743.960 euro a decorrere

dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 9.

(*Entrata in vigore*).

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4594 – Sezione 5)**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

«2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.

*2-bis.* Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*), è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso «ART. 132», comma 1, le parole: «i dati relativi al*

traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « i dati relativi al traffico telefonico o alla corrispondenza in via telematica sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 2, dopo le parole: « i dati » sono inserite le seguenti: « relativi al traffico telefonico » e le parole: « trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 3, le parole: « dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza » sono sostituite dalle seguenti: « del giudice su istanza del pubblico ministero o » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: « 5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a: »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 5, alla lettera c) le parole: « di accesso ai » sono sostituite dalle seguenti: « trattamento dei » e le parole: « l'accesso sia consentito » sono sostituite dalle seguenti: « l'utilizzazione dei dati sia consentita ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico o della corrispondenza in via telematica si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 ».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

#### (A.C. 4594 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

(Riorganizzazione dei tribunali delle acque).

Al comma 1, lettera a), al numero 1),  
premettere il seguente:

01) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-bis – Trento: per la circoscrizione della Corte di appello di Trento e per la sezione distaccata di Bolzano ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 64, Tabella E, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-bis – Trento ».

**1. 1.** Detomas, Collè.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: albo degli ingegneri aggiungere le seguenti: , laureati in ingegneria idraulica.*

**1. 2.** Mantini, Fanfani, Ruta, Annunziata.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: albo degli ingegneri aggiungere le seguenti: , laureati in ingegneria idraulica.*

**1. 3.** Mantini, Fanfani, Ruta, Annunziata.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi.

**1. 100.** Il Governo

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno

2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli ministri, nonché dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente: « Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità ».

**1. 01.** Palma, Tarditi.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea » sono soppresse;

b) le parole: « fino al 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, sentito il Consiglio superiore della magistratura e su proposta del Ministro della giustizia, per fare fronte, per la durata di due anni, ad urgenti necessità connesse all'amministrazione della giustizia o all'entrata in vigore di riforme organizzative od ordinamentali ».

2. Fino al 30 giugno 2004 conserva efficacia il collocamento fuori ruolo dei magistrati effettuato a norma dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, nonché alla scadenza del ter-

mine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, così come modificato dal comma 1, il magistrato, fermo restando il diritto ad essere assegnato, anche in caso di carenza di posti in organico, alla originaria sede di servizio, può essere assegnato ad altro ufficio non direttivo o semidirettivo vacante sulla base della graduatoria relativa all'ultimo bando di trasferimento ordinario bandito dal Consiglio superiore della magistratura.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Proroga di talune disposizioni relative alla magistratura onoraria ed al collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari.

**1. 02.** Tarditi.

#### ART. 2.

*(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza).*

*Al comma 1, sopprimere le parole:* il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003.

**2. 2.** Cola, Mazzoni.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 31 dicembre 2005.

**2. 4.** Catanoso, Cola.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'articolo 42-*quinquies*, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così sostituito: « 1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza e per una pari durata, fino al compimento di otto anni dalla data della nomina ».

**2. 5.** Catanoso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle parole: « sette anni ».

**2. 6.** Cola, Catanoso, Mazzoni.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« 4. Nel caso di applicazione del comma 3, coloro che esercitano le funzioni di giudice onorario di tribunale o vice procuratore onorario presso i tribunali ordinari da almeno due anni e non sono stati mai revocati dalle funzioni di magistrato onorario, sono esonerati dalla prova preliminare e direttamente ammessi alla prova scritta ».

**2. 7.** Catanoso.

#### ART. 3.

*(Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003).*

*Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 1, sopprimere le parole:* o alla corrispondenza in via telematica.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole:* o della corrispondenza in via telematica.

**3. 13.** Folena, Magnolfi, Cento, Buemi, Pisapia, Mascia, Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Cola, Gironda Veraldi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trenta mesi.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trenta mesi.*

**3. 8. Bonito.**

*Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trenta mesi.*

**3. 9. Bonito.**

*Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.*

**3. 3. Cento, Buemi.**

*Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**3. 5. Mascia, Pisapia.**

*Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trenta mesi.*

**3. 10. Bonito.**

*Al comma 1, capoverso ART. 132, sopprimere il comma 6.*

**3. 12. Siniscalchi.**

#### ART. 6

*(Disposizioni in materia di giustizia).*

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
6. 0100 DEL GOVERNO

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

« 5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 614.120 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinato dalla tabella C della legge n. 350 del 2003 ».

**0. 6. 0100. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

#### ART. 6.

*(Disposizioni in materia di giustizia).*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.** *(Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato).* — 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico e economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. È contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per

**(Approvato)**

il Presidente aggiunto della Corte di cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte.

2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico e economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte di cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte.

3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico e economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonché il posto di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico e economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, con-

vertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al Presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte di cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte. Il Procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico e economico al Presidente aggiunto della Corte dei conti.

4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico e economico, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. È contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, è conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte.

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 590.500 a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**6. 0100.** Il Governo

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis — 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto assoluto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2.119.340 euro per l'anno 2004 e di 228.317 euro per gli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito n dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 02.** Siniscalchi, Marone.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis — 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.

**6. 01.** Acquarone.

ART. 7.

*(Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:

« ove residenti fuori del distretto della Corte d'appello di Roma » sono soppresse.

**7. 100.** Il Governo.

**(A.C. 4594 — Sezione 7)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

rilevata l'opportunità di individuare misure di carattere ordinamentale per migliorare il funzionamento della giustizia;

giudicata positivamente l'esperienza dei giudici di pace;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa normativa perché il rapporto di servizio del magistrato di pace abbia la durata di anni quattro a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni, e si protragga per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità.

9/4594/1. Marinello, Gioacchino Alfano.

La Camera,

visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354;

considerato che non viene affrontata la questione relativa al magistrato di pace ed al suo stato giuridico;

considerato che il magistrato di pace rappresenta la presenza dello Stato nel territorio avendo competenze sia civili che penali, oltre che conciliative, prevenendo l'instaurarsi di procedimenti giudiziari oltremodo costosi per l'amministrazione della giustizia, venendo così, anche a determinare l'attività di prevenzione;

tenuto conto che dallo stesso magistrato di pace sono trattati circa un mi-

lione e mezzo ogni anno di procedimenti in tempi brevi ed a costi relativamente esigui, sia perché il cittadino può rappresentarsi personalmente, sia anche in relazione ai bassi costi di gestione e che, pertanto, l'istituto del magistrato di pace ha permesso di avvicinare i cittadini alle istituzioni e di fargli avvertire la presenza attiva dello Stato a tutela e garanzia dei suoi diritti, infondendogli fiducia nella giustizia;

impegna il Governo

a definire lo stato giuridico del magistrato di pace in modo compiuto per dare certezza a chi svolge detta funzione, garantendogli autonomia, continuità ed indipendenza, garantendo la continuità nel servizio di quattro anni in quattro anni, fino al settantaduesimo anno di età, secondo criteri di ragionevolezza in ossequio ai principi della buona amministrazione, in ragione alla professionalità acquisita che discende dall'impegno economico della pubblica amministrazione volto ad assicurare la formazione iniziale nonché la formazione permanente degli stessi e per-

tanto a considerare che nel quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario, assuma valore qualificante la migliore definizione del magistrato di pace.

9/4594/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Lucchese, Marinello.

La Camera,

ritenuto che la riforma della magistratura onoraria e, quindi, il superamento della attuale disorganica ed incerta disciplina rappresentano una condizione irrinunciabile affinché possa essere assicurata efficienza al « servizio giustizia », in quanto proprio la capillare diffusione sul territorio della magistratura onoraria garantisce il diritto costituzionale di ogni cittadino di accedere ai servizi giudiziari:

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa normativa affinché sia definito lo stato giuridico del magistrato onorario garantendogli autonomia, continuità ed indipendenza.

9/4594/3. Cola.

**PROPOSTA DI LEGGE: GIULIETTI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 GENNAIO 1992, N. 74, IN MATERIA DI MESSAGGI PUBBLICITARI INGANNEVOLI DIFFUSI ATTRAVERSO MEZZI DI COMUNICAZIONE (2305)**

**(A.C. 2305 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2305 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

*sull'articolo aggiuntivo 01. 01 Ruzzante.*

**(A.C. 2305 – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 3 è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro ».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni ».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la

documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro ».

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità ».

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti, trattamenti o servizi aventi ad oggetto anche indirettamente la salute umana o l'estetica deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, i dati relativi alle previste autorizzazioni ministeriali per la loro produzione, commercializzazione e somministrazione o, in assenza, le ragioni della dimostrata assoluta innocuità e non incidenza sull'organismo.

2. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti o servizi attinenti credenze astrologiche, filosofiche o probabilistiche deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, una comunicazione che espliciti la non scientificità dell'oggetto e l'eventuale necessità della volontaria adesione degli utenti ai convincimenti alla base di tali credenze.

3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinati le modalità di trasmissione e i contenuti dei messaggi di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative sanzioni per i proponenti e produttori dei suddetti prodotti e servizi e per i titolari delle concessioni o autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi ».

**01. 01.** Ruzzante.

*Al comma 1, sostituire le parole: , 4 e 5 con le parole: e 4.*

*Conseguentemente, al comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.*

**1. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 2305 — Sezione 4)**

ART. 2.

1. La lettera *p)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.

**(A.C. 2305 — Sezione 5)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le persone anziane sono le più bersagliate dai messaggi pubblicitari ingannevoli, tanto che sovente risultano oggetto di vere e proprie truffe;

il presente provvedimento prevede all'articolo 1, comma 2, un aggravio delle sanzioni nei casi delle persone più deboli e indifese limitatamente ai bambini e agli adolescenti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte alla tutela delle persone più deboli e indifese della società, in particolare delle persone anziane, anche al fine di rendere più incisiva l'azione di controllo da parte dell'autorità garante del mercato e della concorrenza, con riguardo ad azioni fraudolente che lo colpiscono.

9/2305/1. Ruggeri.

La Camera,

in occasione dell'esame della proposta di legge n. 2305, rilevata la necessità che la trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti, trattamenti o servizi aventi ad oggetto anche indirettamente la salute umana o l'estetica debba riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, i dati relativi alle previste autorizzazioni ministeriali per la loro produ-

zione, commercializzazione e somministrazione o, in assenza, le ragioni della dimostrata assoluta innocuità e non incidenza sull'organismo;

che la trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti o servizi attinenti credenze astrologiche, filosofiche o probabilistiche debba riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, una comunicazione che espliciti la non scientificità dell'oggetto e l'eventuale necessità della volontaria adesione degli utenti ai convincimenti alla base di tali credenze;

che con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinati le modalità di trasmissione e i contenuti dei messaggi di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative sanzioni per i proponenti e produttori dei suddetti prodotti e servizi e per i titolari delle concessioni o autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, per rispondere alle esigenze illustrate in premessa.

9/2305/2. Ruzzante, Castellani.